

16/144/CU01/C2

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di

"Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali",

ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome ritengono necessario illustrare alcuni punti di attenzione e alcune osservazioni allo schema di decreto in esame:

- le scadenze previste dalla procedura dovrebbero essere armonizzate con quelle indicate dalla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei bilanci e di quelle riguardanti le intese sui tagli previsti dai provvedimenti di finanza pubblica (a mero titolo di esempio il ddl di bilancio 2017 prevede che l'intesa sui tagli avvenga entro il 31/1 e il dlgs 118/2011 prevede il preclosing il 30/1);
- è di primaria importanza sfruttare al massimo, anche temporalmente, lo scambio di spazi finanziari sul territorio al fine di massimizzarne l'utilizzo per rilanciare gli investimenti. È opportuno, pertanto, avere la possibilità di disporre di ulteriori modalità applicative in accordo con gli enti locali per rideterminare gli spazi a favore degli enti della Regione. Inoltre sarebbe importante valutare l'inserimento, per flessibilizzare ulteriormente gli spazi, di una componente orizzontale fra le Regioni (senza restituzioni);
- il testo del DPCM dovrebbe essere integrato con la facoltà del concorso finanziario dello Stato, già prevista al comma 495 del ddl bilancio Stato 2017 (A.S 2611);
- sussiste una asimmetria tra le modalità del patto regionale e quelle del patto nazionale, infatti mentre per il patto nazionale, gli enti che ricevono/cedono, vedono peggiorare/migliorare il loro obiettivo di saldo nel biennio successivo, per un importo pari alla metà della quota ricevuta/ceduta (art. 4, commi 8 e 9), per il patto regionale

è previsto un sistema di regolazione richiesto dai singoli enti locali da un minimo di due ad un massimo di cinque;

- alcune Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano godono di competenza esclusiva in materia di finanza locale, pertanto è necessaria una norma di coordinamento con i rispettivi Statuti.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti.

Emendamento n. 1

All'articolo 2, comma 15, il termine del "31 marzo" è sostituito con quello del "30 aprile" e quello del "30 aprile" con quello del "31 maggio".

E' altresì aggiunto il seguente periodo:

"Nell'anno 2018 i termini di cui ai commi 1, 5, 6 e 9 sono rispettivamente il 15 febbraio, il 31 marzo, 30 aprile".

Di conseguenza l'articolo 3, comma 9 è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 sono prorogati di due mesi nell'anno 2017 e di un mese nell'anno 2018"

Emendamento n. 2

All'articolo 3, comma 5, le parole "di cui all'articolo 2 comma 7" sono sostituite da "di cui all'articolo 2 comma 5".

Emendamento n. 3

All'articolo 4, comma 5, le parole "30 giugno " sono sostituite dalle parole "15 luglio"

All'articolo 4, comma 6, le parole "15 luglio" sono sostituite con le parole "31 luglio".

Emendamento n. 4

All'articolo 2, comma 7 è aggiunto il seguente periodo "nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e rispetto del saldo nel territorio regionale".

Emendamento n. 5

L'articolo 2, comma 6, lettera a) è così sostituito “e dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti”.

L'articolo 4, comma 6, lettera a) è così sostituito “e dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti”.

Emendamento n. 6

All'articolo 2, comma 7, le parole “con popolazione fino a mille abitanti” sono soppresse.

Emendamento n. 7

All'articolo 1 è aggiunto, alla fine, il seguente comma 4:

“ Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della Regione o della Provincia autonoma, compresa la medesima Regione o Provincia autonoma, alla Regioni e alle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 riferiti al complesso degli enti territoriali della Regione o Provincia autonoma, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.”.

Roma, 1° dicembre 2016